



Roma, 17 giugno 2011

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione per i giochi
Ufficio 11° - Bingo

AI CONCESSIONARI
DEL GIOCO A DISTANZA

Prot. n. 2011/ 23123 /giochi/BNG
All. 3

Oggetto: Disciplina del Bingo con partecipazione a distanza. Modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del gioco del Bingo con partecipazione a distanza, previste dal decreto direttoriale n. 2011/18801/giochi/BNG del 24 maggio 2011.

1. Premessa

Con decreto direttoriale n. 2011/18801/giochi/BNG del 24 maggio 2011 (d'ora in poi "decreto"), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, disponibile sul sito internet istituzionale www.aams.gov.it, è stata ridefinita, sulla base di quanto previsto dall'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), la normativa concernente le modalità del gioco del Bingo con partecipazione a distanza.

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di detta modalità di gioco.

2. Soggetti ammessi

La richiesta di autorizzazione all'esercizio del Bingo con partecipazione a distanza è inoltrata dai soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera b), della legge 7 luglio 2009, n. 88 che abbiano sottoscritto l'atto d'integrazione previsto dal comma 22 dello stesso articolo, nonché dai soggetti titolari delle concessioni per la raccolta del gioco a distanza assegnate a seguito della procedura di selezione di cui al comma 13, lettera a) del citato articolo 24.

3. Procedura di autorizzazione

Il soggetto ammesso, per ottenere l'autorizzazione, deve presentare all'AAMS apposita istanza; tale obbligo verrà assolto mediante utilizzo di un'applicazione riservata.

A tal fine i soggetti ammessi già titolari di concessione rilasciata dall'AAMS, verranno abilitati d'ufficio all'utilizzo di tale applicazione. AAMS provvederà all'abilitazione dei codici fiscali dei rappresentanti legali delle società concessionarie e darà comunicazione agli interessati dell'avvenuta abilitazione.

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto; AAMS ha facoltà di chiedere integrazioni documentali in ogni fase del procedimento autorizzatorio. La mancata produzione della documentazione richiesta comporta la sospensione di detto procedimento.

Le linee guida per la predisposizione della relazione tecnico-organizzativa sono riportate negli allegati A e B della presente circolare.

In particolare, il progetto da inoltrare ad AAMS deve illustrare, con adeguato dettaglio, la conformità del sistema del concessionario a quanto previsto all'articolo 3 del decreto, nonché le misure tecniche per la geolocalizzazione degli indirizzi IP dei singoli consumatori, al fine di impedire che i medesimi, ove operanti sul territorio italiano, accedano a siti internet eventualmente gestiti dal soggetto titolare della concessione in virtù di titoli autorizzatori o concessori rilasciati da altro Stato.

Detto progetto dovrà anche contenere indicazioni circa la capacità del sistema di supportare una o entrambe le modalità di gioco consentite (singolo/circuito).

I concessionari che aderiscono ad un circuito di gioco, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto, sono tenuti a presentare una specifica istanza di autorizzazione.

Più precisamente, il rappresentante del circuito:

- presenta l'istanza con le modalità già descritte nel presente paragrafo;
- allega la relazione tecnico-organizzativa riferita al circuito e la dichiarazione di impegno, rilasciata da ciascuno degli altri concessionari aderenti al circuito, a non apportare alcuna modifica;
- riceve il codice identificativo del circuito attribuito automaticamente dall'applicazione;
- comunica il codice del circuito ai concessionari aderenti, ciascuno dei quali presenterà ad AAMS la propria istanza di autorizzazione con le medesime modalità sopra descritte indicando, in luogo della relazione tecnico-organizzativa, il suddetto codice identificativo del circuito a cui intende aderire.

AAMS, al termine delle verifiche di cui al paragrafo 5, rilascia il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di raccolta del Bingo a distanza.

Nel caso in cui il concessionario utilizzi il medesimo sistema di gioco per entrambe le modalità (singolo o circuito) deve essere autorizzata sia l'una che l'altra modalità.

A tal fine, il concessionario è tenuto a presentare distinte istanze di autorizzazione.

Le sale virtuali utilizzate per i circuiti non possono essere utilizzate per il gioco in singolo.

Per tutte le successive modifiche al sistema in precedenza autorizzato dovranno essere presentate apposite richieste di autorizzazione.

L'introduzione di modifiche di carattere non rilevante al sistema ed al gioco autorizzato, dettate da esigenze di carattere commerciale (ad es. variazioni di tipo grafico),

non richiede una specifica autorizzazione, ma deve essere preventivamente comunicata ad AAMS da parte del concessionario, il quale è tenuto a trasmettere, almeno 30 giorni prima della loro introduzione, la descrizione delle modifiche che intende apportare, in modo da consentire il controllo delle variazioni rispetto alla relazione tecnico-organizzativa assentita.

Il concessionario può realizzare il collegamento tra il proprio sistema ed il sistema centralizzato di AAMS per il tramite dei sistemi dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del 10 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28/05/2007, n. 122 (Protocolli di comunicazione da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio del bingo a distanza).

Nell'istanza di autorizzazione, pertanto, il concessionario deve indicare, in alternativa, se intende:

- svolgere in proprio la funzione di fornitore del servizio di connettività (FSC nel seguito);
- avvalersi di un altro soggetto come FSC, già autorizzato da AAMS;
- svolgere la funzione di FSC in proprio e per conto di altri concessionari.

Il concessionario può avvalersi di diversi FSC per differenti sistemi di gioco per i quali è autorizzato.

Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario, per ogni partita, tra gli importi di €0,01 e multipli fino all'importo massimo di €5,00.

In ogni partita i premi obbligatori sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. Il concessionario può adottare, inoltre, in aggiunta ai premi obbligatori, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco, i seguenti premi facoltativi, ai quali può attribuire proprie denominazioni:

- a) uno o più premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;
- b) un premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale.

4. Flussi informativi e protocollo di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS

Il sistema del concessionario deve garantire la comunicazione al sistema centralizzato di AAMS delle seguenti informazioni:

- apertura di una sessione di gioco;
- piano dei premi;
- dati d'acquisto delle cartelle;
- chiusura della sessione di gioco;
- lista dei vincitori;
- dati relativi all'accredito delle vincite ovvero dei rimborsi, contestualmente all'assegnazione delle vincite o dei rimborsi stessi;
- messaggi di definizione dei parametri di gioco;
- messaggio di rendicontazione contabile.

I flussi di comunicazione con il sistema centralizzato di AAMS e le relative sequenze di messaggi sono dettagliati nel protocollo di comunicazione di cui al decreto del 10 maggio

2007 così come successivamente integrato in base a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto direttoriale prot. n. 2009/8245/giochi/BNG del 30 marzo 2009.

In merito ai suddetti flussi, si precisa, inoltre, che:

- a fronte della trasmissione della richiesta di acquisto delle cartelle, il sistema centralizzato di AAMS restituisce in risposta il codice univoco identificativo della giocata che deve essere reso visibile al giocatore, secondo modalità operative descritte dal concessionario nel progetto del sistema di gioco;
- il giocatore, in caso di occorrenza, immettendo tale codice nella particolare area del sito www.aams.gov.it, potrà controllare i dati della partita;
- al fine di garantire l'autenticità e l'integrità della comunicazione, infine, tutti i messaggi sono corredati di firma elettronica.

5. Verifiche

L'autorizzazione all'esercizio del gioco del Bingo con partecipazione a distanza è subordinata all'esito positivo delle seguenti verifiche:

- verifica della conformità della documentazione prodotta, rispetto a quanto previsto nelle linee guida di cui agli allegati **A** e **B**, nonché a quanto stabilito dal decreto sia per quanto riguarda il sistema del concessionario che l'applicazione per il gioco del Bingo con partecipazione a distanza;
- prove tecniche di colloquio del sistema del concessionario con il sistema centralizzato di AAMS, ai fini della successiva verifica della conformità di tale colloquio al suindicato protocollo di comunicazione;
- verifica tecnico-funzionale, ai sensi dell'articolo 13 dell'atto integrativo e dello schema di convenzione accessiva alla concessione per l'esercizio dei giochi pubblici a distanza, a seguito della comunicazione dell'adeguamento o della predisposizione da parte del concessionario della rete telematica.

Successivamente alla conclusione con esito positivo delle verifiche di cui al presente paragrafo, AAMS verifica la conformità del colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato di AAMS, al protocollo di comunicazione, nonché la rispondenza del sistema e dell'applicazione di gioco rispetto a quanto descritto nella relazione tecnico-organizzativa.

Per effettuare le suddette verifiche il concessionario è tenuto a fornire ad AAMS le credenziali di accesso e tutti gli strumenti idonei a consentire l'interazione con il sistema di gioco, effettuando una o più sessioni di gioco.

AAMS si riserva di ripetere il collaudo in presenza di modifiche significative al sistema del concessionario.

6. Autorizzazione all'esercizio del gioco

A seguito dell'esito positivo della verifica tecnico-funzionale di cui al paragrafo 5, AAMS rilascia l'autorizzazione. Successivamente vengono fornite le istruzioni operative ed ogni strumento idoneo a garantire il colloquio con il sistema centralizzato.

7. Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco.

Il sistema centralizzato determina e comunica al concessionario gli importi dovuti.

Il concessionario effettua mensilmente i pagamenti entro il 16° giorno del mese successivo a quello di riferimento, esclusivamente tramite il modello F24 Accise, utilizzando il codice tributo 5212.

8. Adeguamento delle autorizzazioni all'esercizio del gioco già rilasciate.

Secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 2, del decreto, tutte le autorizzazioni rilasciate ai concessionari del gioco del bingo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, devono essere adeguate entro la data di sottoscrizione dell'atto di integrazione di cui all'articolo 24, comma 22, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pena la decadenza delle autorizzazioni stesse.

Il concessionario che intende adeguare le autorizzazioni per l'esercizio della raccolta del bingo a distanza invia:

- la richiesta di adeguamento dell'autorizzazione, utilizzando il modello pubblicato nel sito istituzionale www.aams.gov.it, debitamente compilato (all. C);
- dichiarazione di conferma, senza ulteriori componenti aggiuntive, del documento di progetto del sistema già autorizzato;
- dichiarazione di conferma, senza ulteriori componenti aggiuntive, del documento di progetto dell'applicazione per il gioco Bingo a distanza.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate a concessionari che operano in modalità circuito, il concessionario che opera come rappresentante del circuito propone l'adeguamento delle autorizzazioni adottando la procedura sopra descritta.

Il concessionario che intende adeguare l'adesione al circuito presenta la richiesta di adeguamento come sopra descritta e allega la dichiarazione di assenso all'adesione da parte del rappresentante del circuito.

Tutti i documenti trasmessi devono essere in originale e sottoscritti dal legale rappresentante della società titolare della concessione cui le autorizzazioni oggetto dell'adeguamento sono state rilasciate.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
f.to Antonio TAGLIAFERRI